Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 febbraio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 FEBBRAIO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1959. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiare sorteggiate dal 2 al 14 febbraio 1959. — **Megara - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1959. — **« Lombardini - Fabbrica italiana motori » Società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1959. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1959 — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Elenco delle obbligazioni non rimborsate al 31 dicembre 1958. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1959. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1959. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 9 al 13 febbraio 1959. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 2 al 7 febbraio 1959 — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1959. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1959.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, in zona Sergella del comune di Castellaneta (Taranto).

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 11 marzo 1958, integrato con postilla dell'11 settembre 1958 e con dichiarazione del 30 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, in zona Sergella del comune di Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 89. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 20 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 1956, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 48, con il quale fu stabilito in quindici unità il contingente dei salariati temporanei comuni (3ª categoria) da mantenere in servizio durante l'esercizio 1956-57 per esigenze della Direzione generale del demanio;

Ritenuta la necessità di ridurre detto contingente per il corrente esercizio finanziario 1957-58, in quanto sei elementi, in attività di servizio presso la tenuta di San Rossore, sono cessati di far parte del contingente medesimo per effetto della legge 21 febbraio 1957, n. 32, relativa all'attribuzione alla dotazione del Presidente della Repubblica di detta tenuta;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei comuni (3ª categoria) in servizio presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, è stabilito per il corrente esercizio finanziario 1957-58, nel numero di nove unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1959
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 353

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza, emanato in data 11 agosto 1945 in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale citato Consorzio;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1946, n. 73, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.,

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione del Co.pro.ma di Piacenza sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Co. pro.ma. di Piacenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato:

Banche	L.	99.691,65	
Debitori . . .	»	930.025,70	
Immobilizzi . . .	»	449.860 —	
			L. 1.479.577,35

Passivo liquidato:

Creditori	L.	202.490,30	
Spese di liquidazione	»	1.277.087,05	
			L. 1.479.577,35

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 214. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Piacenza

Attivo realizzato:

Banche	L.	99 691,65	
Debitori	»	930 025,70	
Immobilizzi	»	449 860 —	
			L. 1.479 577,35

Passivo liquidato:

Creditori	L.	202 490,30	
Spese di liquidazione . .	»	1 277 087,05	
			L. 1.479 577,35

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.), convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1085;

Visto il regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1421, recante modifiche alle disposizioni sopra citate, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2158;

Visto l'art. 4 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, recanti norme integrative e modificative della predetta legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, relativo all'applicazione delle citate leggi « 430 » e « 431 » con il quale l'Azienda Miniere Africa Orientale venne posta in liquidazione;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1955, con il quale vennero nominati il liquidatore ed il Comitato di sorveglianza sulle operazioni liquidatorie dell'Azienda suindicata;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'A.M.A.O. sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della A.M.A.O.;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detta Azienda sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'A.M.A.O. non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Azienda Miniere Africa Orientale è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attività:			
Deposito bancario iniziale	L.	863.976	
Ricavato vendita argento	»	22.320	
Realizzo titoli di Stato e cedole	»	2.732	
Interessi sul deposito bancario	»	8.620	
			L. 897.648
Passività:			
Spese di gestione liquidatoria	L.	203	
Compensi al liquidatore ed al Comitato di sorveglianza	»	160.000	
			» 160.203
Avanzo di liquidazione			L. 737.445

Art. 3.

L'avanzo finale della liquidazione in L. 737.445 è devoluto allo Stato e va versato al « Fondo » di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 220. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.)

Attività:			
Deposito bancario iniziale	L.	863.976 —	
Ricavato vendita argento	»	22.320 —	
Realizzo titoli di Stato e cedole	»	2.732 —	
Interessi sul deposito bancario	»	8.620 —	
			L. 897.648 —
Passività:			
Spese di gestione liquidatoria	L.	203 —	
Compensi al liquidatore ed al Comitato di sorveglianza	»	160.000 —	
			» 160.203 —
Avanzo di liquidazione			L. 737.445 —

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.

Variazioni alle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1947, concernente l'istituzione di nuovi tagli di L. 10.000 e di L. 20.000 e le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi per i tagli da L. 100 a L. 100.000;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1949, riguardante l'istituzione dei buoni postali fruttiferi dei tagli di L. 500.000 e di L. 1.000.000 e le loro caratteristiche tecniche;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1949, relativo alla determinazione dei saggi d'interesse per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° luglio 1949 e alla soppressione dei tagli da L. 100 e da L. 500;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1953, concernente la determinazione dei saggi d'interesse per i buoni postali fruttiferi emessi dal 18 novembre 1953;

Vista la deliberazione n. 417 del 12 giugno 1957 del Comitato centrale dei buoni, con la quale sono state approvate le modifiche da apportare alle caratteristiche tecniche a tergo dei buoni, relative alla tabella degli interessi con le modalità per la riscossione;

Decreta:

Il 15° comma dell'art. 2 del decreto interministeriale 18 marzo 1947, ed il 10° comma dell'art. 2 del decreto interministeriale 16 febbraio 1949, sono così modificati:

« Nel rovescio, in corrispondenza del buono in senso verticale, vi sono le seguenti leggende: il presente buono è rilasciato addì . . . . 19 . . L'ufficiale postale . . . . Uno spazio circolare per il bollo dell'Ufficio postale.

L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista, presso l'Ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni in altri Uffici abilitati alla emissione e al pagamento del taglio in cui fu rilasciato il titolo, la somma qui appresso indicata: segue una tabella con i saggi d'interesse e l'indicazione della somma totale da riscuotere dopo il primo anno, per capitale ed interesse, alla fine di ciascun bimestre fino ad anni 20, nonchè l'indicazione dell'interesse per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono. Seguono le seguenti leggende: il credito è prescritto dopo trent'anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio. Ricevuta la somma di L. . . . (in cifre e lettere) . . . . a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi.

. . . . . lì . . . . . 19 . . L'intestatario . . . . . .
L'ufficiale postale . . . .

A sinistra di questa leggenda vi è un rettangolino punteggiato con le leggende, poste in alto e in basso, « Bollino frazionario » e uno spazio circolare per il bollo dell'Ufficio postale ».

La piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero è soppressa.

Rimangono immutate tutte le altre caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi indicate nei rispettivi articoli 2 dei decreti interministeriali 18 marzo 1947 e 16 febbraio 1949 e del decreto Ministeriale 9 giugno 1949.

I buoni con le caratteristiche tecniche di cui al presente decreto saranno posti in circolazione dopo l'esaurimento delle scorte attualmente esistenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1959
Registro n. 114 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 4 — PAGLIARI

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1959.

Nomina dell'ing. Enrico Casò a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il decreto 26 marzo 1956, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il triennio in corso;

Vista la lettera in data 29 novembre 1958, con cui il prof. ing. Giulio Battistini ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio di amministrazione della Associazione predetta in qualità di esperto di nomina ministeriale, per incompatibilità della carica con il mandato parlamentare;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. ing. Giulio Battistini;

Decreta:

L'ing. Enrico Casò è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione quale esperto di nomina ministeriale, in sostituzione dell'on. prof. ing. Giulio Battistini, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1959
Registro n. 2 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 171. — BARONE

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1959.

Nomina dell'ing. Enrico Casò a presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1956, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione e si è provveduto alla nomina del presidente della stessa;

Vista la lettera del 29 novembre 1958, con la quale il prof. ing. Giulio Battistini ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente dell'Associazione predetta per incompatibilità della carica con il mandato parlamentare;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 gennaio 1959, con il quale l'ing. Enrico Casò è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione in qualità di esperto di nomina ministeriale, in sostituzione del prof. ing. Giulio Battistini, dimissionario;

Decreta:

L'ing. Enrico Casò è nominato presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del prof. ing. Giulio Battistini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1959
Registro n. 2 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 170. — BARONE

(1148)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1959, è composta come appresso:

Franco dott. Giuseppe, Cerutti prof. Agostino, Rattalino rag. Giuseppe, Feyles dott. Rino, Morello Giuseppe, Occhetti Nello e Governa dott. Luigi, membri effettivi;

Tessore Ottavio, De Maria Teresio e Nosetti ragioniere Leonardo, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la deliberazione n. 8 del 9 gennaio 1959, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del credito particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del credito.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Calendario della Borsa-merci di Milano per l'anno 1959, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il calendario per l'anno 1959 della Borsa-merci di Milano, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

Sezione cereali, semi e olii

Giorni di Borsa chiusa:

Tutte le domeniche
1° gennaio - Capodanno
5 gennaio - Intermedio
6 gennaio - Epifania
19 marzo - San Giuseppe
30 marzo - Giorno dell'Angelo
25 aprile - Festa nazionale
1° maggio - Festa del lavoro
7 maggio - Ascensione
28 maggio - Corpus Domini
2 giugno - Festa nazionale
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dal 10 al 18 agosto - Ferie di ferragosto
2 novembre - Commemorazione dei defunti
4 novembre - Festa nazionale
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
21-25-26 dicembre - Feste natalizie
31 dicembre - Ultimo giorno dell'anno.

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Termini di Borsa

Risposta premi:

15 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno, 15 luglio, 8 agosto, 15 settembre, 15 ottobre, 14 novembre, 15 dicembre.

Ultimo giorno contrattazione corrente:

17 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 18 aprile, 18 maggio, 18 giugno, 18 luglio, 8 agosto, 18 settembre, 17 ottobre, 18 novembre, 18 dicembre.

Ultimo giorno messa a disposizione:

23 gennaio, 21 febbraio, 23 marzo, 23 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 23 luglio, 22 agosto, 23 settembre, 23 ottobre, 23 novembre, 22 dicembre.

Orario delle contrattazioni: tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 16,30; al sabato dalle ore 11 alle ore 11,45.

Sezione sete

Giorni di Borsa chiusa:

Tutti i sabati
Tutte le domeniche
1° gennaio - Capodanno
5 gennaio - Intermedio
6 gennaio - Epifania

19 marzo - San Giuseppe
30 marzo - Giorno dell'Angelo
1° maggio - Festa del lavoro
7 maggio - Ascensione
28 maggio - Corpus Domini
1° giugno - Intermedio
2 giugno - Festa nazionale
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dal 10 al 18 agosto - Ferie di ferragosto
2 novembre - Commemorazione dei defunti
4 novembre - Festa nazionale
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
24-25 dicembre - Feste natalizie
31 dicembre - Ultimo giorno dell'anno.

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Termini di Borsa

Risposta premi:

15 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno, 15 luglio, 7 agosto, 15 settembre, 15 ottobre, 13 novembre, 15 dicembre.

Ultimo giorno contrattazione corrente:

16 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 17 aprile, 18 maggio, 18 giugno, 17 luglio, 7 agosto, 17 settembre, 16 ottobre, 18 novembre, 17 dicembre.

Ultimo giorno messa a disposizione:

20 gennaio, 19 febbraio, 20 marzo, 20 aprile, 20 maggio, 19 giugno, 20 luglio, 20 agosto, 18 settembre, 20 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre.

Prezzo di compenso:

23 gennaio, 20 febbraio, 25 marzo, 24 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 24 luglio, 25 agosto, 25 settembre, 23 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre.

Ultimo giorno richiesta:

30 gennaio, 27 febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 29 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre, 30 dicembre.

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 15,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Nomina di nuovi membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1934, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1957, riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per gli esercizi finanziari 1958, 1959, 1960;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1958, riguardante la nomina di altri tre membri, in seno al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Vista la deliberazione in data 28 novembre s. a., con la quale il Consiglio di amministrazione, ai sensi del predetto art. 6 dello statuto, ha designato altri due nominativi per la nomina a consigliere;

Decreta:

Articolo unico.

I signori comm. rag. Giovanni Bresciani e Alberto Menato sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1954, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1956, riguardante la nomina per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, è costituito dai seguenti membri:

Gentile rag. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mariotti dott. Fausto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Il ragioniere capo dell'Intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Donald E. Herdeck, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(993)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A-98 del 1° febbraio 1959, concernente: « Conti Valutari ».

(1141)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Cesira Giacci, nata a Roma l'8 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa », di Napoli, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa », di Napoli.

(1077)

Il dott. Elio Navarrini, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 23 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Firenze il 14 aprile 1948 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(1078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	504585	Parciasepe Filippo di Antonio, domiciliato a Guardia Sanframondi (Benevento). Vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere della Congregazione di Carità di Guardia Sanframondi	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	481235 (usufrutto)	Gallotti Giuseppe e Pierugo di Guido, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pavia e figli nascituri di detto Gallotti Guido fu Giuseppe con usufrutto a questo ultimo	2.117,50
Id.	478431 (nuda propietà e usufrutto)	Come sopra	4.462,50
Id.	335236 (nuda proprietà)	Scuccimarri Maria Concetta fu Giacomo moglie di Sinisi Salvatore, domiciliata a Roma, con usufrutto a Denovellis Paolina fu Giovambattista vedova Scuccimarri Giacomo, domiciliata a Sannicandro di Bari	1.165,50
Rendita 5 % (1935)	269131 (usufrutto)	Sorrentino Vincenzo fu Francesco, interdetto, sotto la tutela della moglie Senatore Restituta fu Francesco, domiciliato a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto a favore di Apicella Adele fu Vincenzo domiciliata a Cava dei Tirreni.	10.500 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 27 febbraio 1959 presso le sottondicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,65	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	637,45	637,75	637,50	637,25	635,50	639,25	637 —	638,75	639,25	637,25
Fr. Sv.	143,80	143,67	143,65	143,65	143,60	143,75	143,65	143,85	143,75	143,68
Kr. D.	89,98	90 —	89,98	90,01	89,95	89,99	89,98	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,99	87 —	87 —	87,02	87 —	87 —	87 —	87,50	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,98	119,95	119,98	119,98	119,925	119,98	119,95	119,96	119,98	120 —
Fol.	164,39	164,36	164,39	164,38	164,35	164,38	164,355	164,40	164,38	164,35
Fr. B.	12,41	12,4175	12,4175	12,41875	12,41	12,42	12,41875	12,42	12,41	12,42
Fr. Fr.	126,59	126,54	126,59	126,55	126,60	126,59	126,56	126,60	126,59	126,60
Lst.	1743,92	1744,10	1743,90	1744,20	1744,75	1743,95	1743,95	1744,125	1743,95	1744 —
Dm. occ.	148,50	148,485	148,48	148,48	148,45	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,94	24,9445	23,90	23,95	23,94625	23,947	23,94	23,945

Media dei titoli del 27 febbraio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	69,85
Id. 3,50 % 1902	69,85
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	87,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
Id. 5 % 1936	99,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	637,125
1 Franco svizzero	143,65
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese	119,965
1 Fiorino olandese	164,367
1 Franco belga	12,419
100 Franchi francesi	126,555
1 Lira sterlina	1744,162
1 Marco germanico	148,487
1 Scellino austriaco	23,945

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case popolari per ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15483/14410, del 17 febbraio 1959, il dott. Torello Abati è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi.

(1058)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

A rettifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 1959, riguardante il trasferimento fra i beni patrimoniali dello Stato dell'area del Demanio pubblico marittimo, sita sulla spiaggia di Sperlonga, si precisa che il numero della particella è « n. 127 » e non « n. 27 ».

(1143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 18 dicembre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 18-12-1958 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	BIANCO Addolorata fu Paolino	29-11-52	3003	29- 5-54	199	31- 8-54	5427/3331	24- 1-59	2	207	770.000	40.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BLOTTI Pasquale fu Giuseppe	29-11-52	3005	29- 5-54	199	31- 8-54	5428/3332	24- 1-59	2	208	4.615.000	290.000	Id. Id.	Id
3	BRAMANTE Annunziata fu Michele	29-11-52	3008	14- 9-54	281	7-12-54	5429/3333	24- 1-59	2	209	930.000	40.000	Id. Id.	Id
4	CAPORALE Francesco-Saverio, Mauro, Giovan Battista e Vito fu Sabino	29-11-52	3011	24- 2-56	121	18- 5-56	5430/3334	24- 1-59	2	210	460.000	50.000	Id. Id.	Id
5	CASSANO Grazia fu Paolo . .	29-11-52	3013	23- 3-54	141	23- 6-54	5431/3335	24- 1-59	2	211	575.000	20.000	Id Id.	Id
6	CATTANEO Maria fu Vincenzo, maritata SAMMAURO	29-11-52	3016	4-12-54	75	1- 4-55	5432/3336	24- 1-59	2	212	2.220.000	185.000	Id. Id.	Id
7	CIOLLARO Emilia fu Riccardo	29-11-52	3017	24- 8-54	254	5-11-54	5433/3337	24- 1-59	2	213	710.000	40.000	Id. Id.	Id
8	CIOLLARO Laura fu Riccardo	29-11 52	3018	24- 8-54	254	5-11-54	5434/3338	24- 1-59	2	214	410.000	20.000	Id. Id	Id
9	CURTOTTI Gerardo fu Ernesto	29-11-52	3020	14- 9-54	287	15-12-54	5435/3339	24- 1-59	2	215	1.890.000	110.000	Id. Id.	Id
10	DE BIASE Alfonso fu Angelo	29-11-52	3021	24- 8-54	254	5-11-54	5436/3340	24- 1-59	2	216	1.235.000	70.000	Id. Id.	Id
11	DE DONNO Alessandro e Antonietta fu Antonio	29-11-52	3022	24-12-54	64	18- 3-55	5437/3341	24- 1-59	2	217	265.000	20.000	Id. Id.	Id
12	DE LUCA Mario fu Alberto . .	29-11-52	3025	16-10-54	16	21- 1-55	5438/3342	24- 1-59	2	218	2.865.000	125.000	Id. Id.	Id
13	DE MARCO Erminia fu Luciano	29-11-52	3026	2- 4-55	134	13- 6-55	5439/3343	24- 1-59	2	219	2.350.000	145.000	Id. Id.	Id
14	DI SUMMA Elvira fu Vincenzo	29-11-52	3031	14- 9-54	286	14-12-54	5440/3344	24- 1-59	2	220	1.095.000	30.000	Id. Id.	Id
15	DOLCE Luigi fu Angelo (eredi)	29-11-52	3032	22- 1-55	66	22- 3-55	5441/3345	24- 1-59	2	221	1.150.000	85.000	Id. Id.	Id
16	DURANTE Gennaro fu Francesco	29-11-52	3033	15- 7-54	227	2-10-54	5442/3346	24- 1-59	2	222	6.105.000	360.000	Id. Id.	Id
17	DURANTE Giovanni fu Francesco	29-11-52	3034	15- 7-54	227	2-10-54	5443/3347	24- 1-59	2	223	3.305.000	140.000	Id. Id.	Id
18	FUMAROLA Laura fu Angelantonio, in PICARO	29-11-52	3036	23- 3-54	132	11- 6-54	5444/3348	24- 1-59	2	224	765.000	10.000	Id. Id.	Id
19	GABRIELI Salvatore fu Vito .	29-11-52	3038	15- 7-54	227	2-10-54	5445/3349	24- 1-59	2	225	410.000	15.000	Id. Id.	Id
20	GALLUCCIO Giacomo fu Emilio	29-11-52	3039	26- 4-54	186	16- 8-54	5446/3350	24- 1-59	2	226	2.145.000	90.000	Id. Id.	Id

Roma, addì 5 febbraio 1959

p *il Ministro* SCARANTINO

(786)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'assunzione di diciannove posti da operai temporanei presso l'Amministrazione della difesa-Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni,

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e le successive estensioni,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n 578,

Viste le leggi 15 luglio 1950, n 539, e 24 febbraio 1953, numero 142, sull assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Vista la legge 27 febbraio 1958 n 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 17 agosto 1957, n 868, che dà facoltà al Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo (articoli 1, 2 e 3);

Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l esercizio finanziario 1956-1957, per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n 53, e successiva proroga,

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1956-1957 sono cessati dal servizio per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 97 (novantasette) unità,

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'Esercito di carattere più immediato, ed in particolare degli stabilimenti di artiglieria, del genio e della motorizzazione nella sede di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per n. 19 posti da operaio temporaneo così distribuiti:

Laboratorio di precisione Esercito, Roma . .	posti 7
21° Stabilimento trasmissioni, Roma .	» 6
Centro studi esperienze motorizzazione, Roma .	» 6
	posti 19

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascun ente, nelle categorie e qualifiche di mestiere, riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Una aliquota del cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile;

c) non aver subito condanna per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare,

f) conveniente grado di abilità professionale;

g) aver compiuto l'istruzione elementare secondo il disposto dell all. 24, lettera *f*) del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262;

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste;

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art 16 del regolamento approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262;

l) aver compiuto 18 anni di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione salariati - Sezione 2ª) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità,

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare,

l'ente o stabilimento per il quale il candidato intende concorrere;

la categoria e specialità di mestiere per le quali intendono concorrere.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nella assunzione

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della difesa-Esercito.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei od atti al servizio saranno ammessi a partecipare ad una prova di arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi del paragrafo 20 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito.

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 6.

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art. 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*, in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto art. 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova di arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti lo eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione salariati - Sezione 2ª) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata. su carta bollata da L. 200;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 24, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra — op-

pure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 9.

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonchè l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con contratto di lavoro da approvarsi con decreto Ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, in conformità dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario in conformità dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1958

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1959
Registro n. 6 *Esercito, foglio n.* 283. — CESARI

ALLEGATO *A*

Laboratorio di precisione Esercito - Roma

1ª *categoria* operai specializzati.

Radiomontatore (specialista)	posti	2
Tornitore in metallo (di precisione)	»	1
Aggiustatore meccanico (di precisione)	»	1
Elettromeccanico (specialista)	»	2
Motorista (maestro)	»	1
Totale dei posti per il Laboratorio di precisione Esercito di Roma	posti	7

21° Stabilimento trasmissioni - Roma

1ª *categoria*: operai specializzati.

Radiomontatore (specialista)	posti	2
Apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio (maestro)	»	2

2ª *categoria*: operai qualificati.

Meccanico (operaio)	»	1
Tipografo (operaio)	»	1
Totale dei posti nelle varie categorie per il 21° Stabilimento trasmissioni di Roma	posti	6

Centro studi esperienze motorizzazione - Roma

2ª *categoria*: operai qualificati.

Conducente di automezzi (operaio)	posti	2
Falegname (operaio)	»	1
Motorista (operaio)	»	1
Tornitore in metalli (operaio)	»	2
Totale dei posti per il Centro studi esperienze motorizzazione di Roma	posti	6

(1063)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Corso pratico di istruzione per allievi telefonisti

AVVISO DI CONCORSO

1. — L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni istituisce, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, un corso pratico di istruzione per allievi telefonisti, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per un numero totale di duecentosettantadue posti, così ripartiti:

a) provincia di Torino - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 24;

b) provincia di Milano - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 154;

c) provincia di Genova - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 20;

d) provincia di Venezia - Sede Ufficio interurbano statale di Mestre posti n. 12;

e) provincia di Trieste - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 10;

f) provincia di Firenze - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 15;

g) provincia di Bologna - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 25;

h) provincia di Bari - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 6;

i) provincia di Palermo - Sede Ufficio interurbano statale posti n. 6.

2. — Tale corso che avrà inizio in data 1° luglio 1959, comprende i seguenti insegnamenti:

a) commutazione telefonica interurbana ed internazionale e relativa contabilizzazione;

b) geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

3. — Possono essere ammessi al corso predetto, previo concorso per titoli, coloro che abbiano una età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 22 e posseggano i requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive.

4. — Nelle domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato modello, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto (diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado);

d) il domicilio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la specificazione dei titoli e documenti allegati;

l) a quali posti intendano concorrere indicando espressamente le relative Provincie secondo la ripartizione di cui al punto 1 del presente avviso.

Dovranno essere allegati alla domanda l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di studio in originale o copia autentica rilasciato dalla competente autorità scolastica su carta da bollo da L. 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo stesso, nonchè tutti quei titoli, in competente carta bollata, gli aspiranti riterranno utile esibire ai fini dell'ammissione al corso.

Le domande stesse, firmate dagli aspiranti di proprio pugno ed autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni - viale Trastevere n. 189, Roma, a mezzo raccomandata, non prima della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e non dopo il 31 marzo 1959.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda e dei documenti che ad essa verranno allegati, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso. I requisiti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (31 marzo 1959). Alla stessa data dovranno essere posseduti e documentati i titoli che l'aspirante avrà ritenuto di esibire nel suo interesse.

5. — Una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, formerà, in base alla valutazione dei titoli posseduti, una graduatoria distinta per Provincie come specificato nel precedente punto 1.

A parità di votazione saranno applicate le preferenze come stabilito dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poichè non si tratta di concorso a pubblico impiego non si fa luogo alle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

6. — Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, vale a dire i primi fino al limite dei posti stabiliti per Provincie secondo la ripartizione di cui al precedente punto 1, saranno sottoposti a visita medica schermografica e psicotecnica.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica dovranno presentare entro venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i documenti che saranno in esso richiesti.

7. — I candidati risultati vincitori saranno ammessi al corso pratico di istruzione in qualità di allievi telefonisti.

Essi non possono essere in nessun caso applicati in mansioni proprie del personale di esercizio nè di quello addetto agli uffici amministrativi e tecnici.

Quelli che eventualmente risultassero vincitori in due o più sedi dovranno dichiarare per quale sede intendono optare.

8. — I candidati designati non presentatisi al corso senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari ed i loro posti verranno assegnati, subordinatamente all'esito favorevole della visita medica, schermografica e psicotecnica, ai candidati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

9. — Agli allievi ammessi al corso sarà corrisposta una borsa di studio il cui ammontare è fissato, come da decreto Ministeriale n. 19344 di pari data, in L. 50.000 mensili lorde, da ridursi in ragione di un trentesimo per ogni giornata d'assenza dipendente da fatto o atto non imputabile all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

10. — Il corso ha la durata di un anno. Al termine di esso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dai capi degli Ispettorati telefonici e previo esito favorevole di un esame teorico pratico, rilascerà agli allievi un attestato di idoneità.

L'esame di cui sopra verterà sulle materie indicate al punto 2 del presente avviso e dovrà consistere in un colloquio ed una prova pratica di commutazione da svolgersi innanzi ad apposita Commissione.

11. — Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno. Agli ammessi al corso di perfezionamento è assegnata una borsa di studio il cui ammontare è fissato, come da decreto Ministeriale n. 19344 di pari data, in L. 50.000 mensili lorde, da ridursi in ragione di un trentesimo per ogni giornata di assenza dipendente da fatto o atto non imputabile all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

12. — L'idoneità nel corso di istruzione e la frequenza di quello di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

13. — Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

Roma, addì 6 febbraio 1959

Il direttore reggente: LENSI

Fac-simile domanda partecipazione concorso.

All'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni - Segreteria - Viale Trastevere n. 189 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pel *conferimento* di una borsa di studio per l'ammissione al corso di allievi telefonisti.

All'uopo dichiara di concorrere per una borsa di studio di allievo telefonista per le provincie . . .

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva o di essere attualmente in servizio militare presso . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Allega alla presente:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) originale diploma del titolo di studio (od una copia autentica del diploma originale in carta bollata da L 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso);

3) i seguenti titoli ai fini della graduatoria di merito:

a) . . . .,
b) . . . .;
c) . . . .;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente avviso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data addì, ...

Firma . . . .

(1123)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Corso pratico di istruzione per allievi meccanici

AVVISO DI CONCORSO

1 - L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni istituisce, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n 119, un corso pratico di istruzione per allievi meccanici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per un numero totale di cinquantasette posti, così ripartiti:

Provincia di Torino - Sede di Torino		posti n. 1
Provincia di Alessandria - Sede di Casal Monferrato		» » 1
Provincia di Milano - Sede di Milano		» » 7
Provincia di Brescia - Sede di Brescia		» » 1
Provincia di Mantova - Sede di Mantova		» » 1
Provincia di Venezia - Sede di Mestre		» » 1
Provincia di Verona - Sede di Verona		» » 2
Provincia di Perugia - Sede di Perugia		» » 5
Provincia di Campobasso - Sede di Termoli		» » 1
Provincia di Roma - Sede di Roma		» » 3
Provincia di Genova - Sede di Genova		» » 1
Provincia di Imperia - Sede di San Remo		» » 1
Provincia di Savona:		
Sede di Savona	posti n. 1	posti n. 2
Sede di Albenga	» » 1	
Provincia di Firenze - Sede di Firenze		» » 6
Provincia di Sassari:		
Sede di Sassari	posti n. 1	» » 2
Sede di Golfo Aranci	» » 1	
Provincia di Benevento - Sede di Ariano Irpino		» » 1
Provincia di Bari - Sede di Bari		» » 2
Provincia di Lecce - Sede di Lecce		» » 1
Provincia di Brindisi - Sede di Brindisi		» » 2
Provincia di Taranto - Sede di Taranto		» » 1
Provincia di Catanzaro - Sede di Catanzaro		» » 1
Provincia di Catania - Sede di Catania		» » 1
Provincia di Palermo - Sede di Palermo		» » 5
Provincia di Messina - Sede di Messina		» » 2
Provincia di Caltanissetta - Sede di Caltanissetta		» » 1
Provincia di Ragusa - Sede di Ragusa		» » 1
Provincia di Trapani:		
Sede di Trapani	posti n. 1	» » 3
Sede di Mazzara del Vallo	» » 1	
Sede di Monte Erice	» » 1	
Provincia di Agrigento:		
Sede di Agrigento	posti n 1	» » 2
Sede di Licata	» » 1	

2. - Tale corso che avrà inizio in data 1° luglio 1959, comprende i seguenti insegnamenti:

a) elettrotecnica elementare;

b) trasmissione telefonica,

c) matematica elementare e fisica;

d) geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

e) organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

f) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

3. - Possono essere ammessi al concorso predetto, previo concorso per titoli, coloro che abbiano una età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 22 e posseggano i requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive.

4. - Nelle domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, secondo l allegato modello, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto (diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado);

d) il domicilio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le ventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la specificazione dei titoli e documenti allegati;

l) a quali posti intendano concorrere indicando espressamente le relative Provincie secondo la ripartizione di cui al punto 1 del presente avviso

Dovranno essere allegati alla domanda l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di studio in originale o copia autentica rilasciato dalla competente autorità scolastica su carta da bollo da L. 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo stesso, nonchè tutti quei titoli, in competente carta da bollo, gli aspiranti riterranno utile esibire ai fini dell'ammissione al corso.

Le domande stesse, firmate dagli aspiranti di proprio pugno ed autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo, dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, Roma, a mezzo raccomandata, non prima della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e non dopo il 31 marzo 1959.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda e dei documenti che ad essa verranno allegati, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

I requisti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (31 marzo 1959). Alla stessa data dovranno essere posseduti e documentati i titoli che l'aspirante avrà ritenuto di esibire nel suo interesse.

5. - Una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, formerà, in base alla valutazione dei titoli posseduti, una graduatoria distinta per Provincie, come specificato nel precedente punto 1.

A parità di votazione saranno applicate le preferenze come stabilito dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poichè non si tratta di concorso a pubblico impiego non si fa luogo alle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

6. - Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, vale a dire i primi fino al limite dei posti stabiliti per Provincie secondo la ripartizione di cui al precedente punto 1, saranno sottoposti a visita medica schermografica e psicotecnica.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica dovranno presentare entro venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i documenti che saranno in esso richiesti.

7. - I candidati risultati vincitori saranno ammessi al corso pratico di istruzione in qualità di allievi meccanici.

Essi non possono essere in nessun caso applicati in mansioni proprie del personale di esercizio nè di quello addetto agli uffici amministrativi e tecnici.

Quelli che eventualmente risultassero vincitori in due o più sedi dovranno dichiarare per quale sede intendano optare.

8. - I candidati designati non presentatisi al corso senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari ed i loro posti verranno assegnati, subordinatamente all'esito favorevole della visita medica, schermografica e psicotecnica, ai candidati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

9. - Agli allievi ammessi al corso sarà corrisposta una borsa di studio il cui ammontare è fissato, come da decreto Ministeriale n. 19344 di pari data, in L. 50.000 mensili lorde, da ridursi in ragione di un trentesimo per ogni giornata di assenza dipendente da fatto o atto non imputabile all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

10. - Il corso ha la durata di un anno. Al termine di esso l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli Ispettorati telefonici e previo esito favorevole di un esame teorico-pratico, rilascerà agli allievi un attestato di idoneità.

L'esame di cui sopra verterà sulle materie indicate al punto 2 del presente avviso e dovrà consistere in un colloquio ed una prova pratica di misure di resistenza e di isolamento su circuiti telefonici interurbani nonchè di lettura ed interpretazione di uno schema di circuito telefonico da svolgersi innanzi ad apposita Commissione.

11. - Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità possono essere ammessi a un corso di perfezionamento della durata massima di un anno. Agli ammessi al corso di perfezionamento è assegnata una borsa di studio il cui ammontare è fissato, come da decreto n. 19344 di pari data, in L. 50.000 mensili lorde, da ridursi in ragione di un trentesimo per ogni giornata d'assenza dipendente da fatto o atto non imputabile all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni.

12. - L'idoneità nel corso di istruzione e la frequenza di quello di perfezionamento possono essere valutate come titoli nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

13. - Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

Roma, addì 6 febbraio 1959

Il direttore reggente: LENSI

Fac-simile della domanda di partecipazione al concorso

All'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni - Segreteria - Viale Trastevere n. 189 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pel conferimento di una borsa di studio per l'ammissione al corso per allievi meccanici.

All'uopo dichiara di concorrere per una borsa di studio di allievo meccanico per le provincie . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva o di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato, o rivedibile.

Allega alla presente:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) originale diploma di studio (od una copia autentica del diploma originale in carta bollata da L. 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso);

3) i seguenti titoli ai fini della graduatoria di merito:

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .;
. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente avviso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, addì . . . .

Firma . . . .

(1124)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.